

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO"



Ascoli Piceno - V. Malaspina, 2 - Tel. 0736 258416 Fax 0736 256339

C.F. 92053550445 - Sito Web: www.ascolicentro.edu.it C.M. APIC83000G

E-mail istituzionale: apic83000g@istruzione.it E-mail Pec : apic83000g@pec.istruzione.it



Prot. n. 1700

Ascoli Piceno, 28 maggio 2020

- **Al personale incaricato annuale;**
- **Al sito web – sez. Albo Acuola;**
- **ATTI**

OGGETTO: Calendario Scolastico Regionale Marche per l'a.s. 2019/2020.

Mancata liquidazione delle ferie in base all'applicazione dell'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1 commi 54 e 55 della Legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) e Circolare MEF – RGS n. 72696 del 04.09.2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il Calendario Scolastico Regionale per le Marche per l'a.s. 2019/2020 (delibera n. 538 del 13 maggio 2019) che prevede, per la Regione Marche, l'inizio delle lezioni il 16 settembre 2019 e il termine il 6 giugno 2020, per le scuole primarie e secondarie; le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di inizio e posticipare la data fine che deve necessariamente essere entro il 30 giugno 2020; inoltre prevede la sospensione delle lezioni per i giorni: 2 novembre 2019 (ponte Ognissanti), dal 24 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020 (vacanze di Natale), dal 09 al 11 aprile 2020 e il 14 aprile 2020 (vacanze di Pasqua).

Vista i giorni di sospensione deliberati dal Consiglio di Istituto: 23 dicembre 2019 e 24 aprile 2019; Considerata l'emergenza COVID 19, che ha disposto la chiusura delle scuole e l'avvio della D.A.D;

Ritenuto, a causa dell'emergenza COVID, di rinunciare alla sospensione prevista per il 24 aprile 2020 per procedere con la D.A.D.;

Visto che la Didattica a distanza è attività didattica a tutti gli effetti;

Visto il D.L. n. 95/2012 che stabilisce all'art. 5 comma 8 che *"le ferie spettanti al personale ... delle amministrazioni pubbliche ... sono obbligatoriamente fruite ... e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (7 luglio 2012)"*;

Considerata la legge di Stabilità 2013 che prevede, all'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ..., è aggiunto, in fine, il seguente periodo *"Il presente comma non si applica (dal 1 gennaio 2013) al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*;

Considerato quindi che a partire dal 7 luglio 2012 vige il divieto di monetizzazione delle ferie spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche e dal 1 gennaio 2013 la Legge di Stabilità 2013 introduce una deroga a tale principio generale (divieto di monetizzazione) per il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche limitatamente alla differenza tra i giorni di

ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire le ferie (periodi di sospensioni delle attività didattiche);

Vista la nota prot. n. 72696 del 4 settembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dove si forniscono chiarimenti in ordine all'applicazione degli art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 , n. 95 e art. 1, commi 54 – 55 – 56 della legge n. 228/2012 e in modo particolare chiarisce che “*a nulla rileva ..., ai fini della "monetizzazione" se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle... Ne consegue che ... a partire dal 1° gennaio 2013, sarà consentito la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensioni delle lezioni compresi nel periodo contrattuale*” ;

Visti i C.C.N.L. del 04.08.95 e del 26.05.99, i C.C.N.L. del 31.08.99, del 24.07.2003, del 07.12.2005, del 29.11.2007, del 23.01.2009 e del 19.04.2018;

D I S P O N E

- ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012;
 - ai sensi dell'art. 1 commi 54 e 55 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità);
 - ai sensi della Circolare MEF – RGS Prot. n. 72696 del 04.09.2013
- che per il personale docenti in indirizzo non si procederà alla liquidazione del compenso sostitutivo per ferie, in quanto il numero dei giorni di sospensioni delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, è superiori al numero di giorni di ferie maturate.

I docenti incaricati annuali, saranno invitati a produrre domanda di ferie (calcolate tenendo conto della durata dell'incarico; delle ore settimanali e dell'anzianità di servizio), secondo le indicazioni della segreteria, che fornirà, per ciascuno, il riepilogo delle ferie maturate, i giorni di ferie fruiti, i periodi di sospensione delle attività didattiche da scalare e il numero di giorni rimanenti per cui produrre domanda di ferie entro il 6 giugno p.v., collocandole nella seconda metà del mese di giugno.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Valentina Bellini
(firmato digitalmente)